



Civile Ord. Sez. 6 Num. 9992 Anno 2022

Presidente **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Data pubblicazione: 28/03/2022

Composta dai Magistrati:

Lorenzo Orilia

- Presidente -

Giuseppe Grasso

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Consigliere Rel. -

Giuseppe Fortunato

- Consigliere -

Chiara Besso Marcheis

- Consigliere -

Oggetto

LIQUIDAZIONE CTU

Ud. 03/12/2021 - C

R.G.N. 3838/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3838-2021 proposto da:

RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
18, presso lo studio dell'avvocato Jacopo
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio ;

- ricorrente -

contro

GLOCAL CANTIERI SRL, GENERAL CANTIERI SRL, ENDOCAGIMA
SRL, CANTIERI GENERALI SPA, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA
ASSICURAZIONI SA, IRIDE SERVIZI SRL;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. cronol. 12737/2020 del Tribunale di Lecce,
depositata il 29/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte.

rilevato in fatto e ritenuto in diritto



- Riccardo impugna per cassazione l'ordinanza adottata dal Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n. 12220/2016 incardinato nel medesimo Tribunale;
- il giudice dell'opposizione, decidendo sulla base della ritenuta ragione più liquida ha respinto l'opposizione per non avere l'opponente prodotto la documentazione relativa all'attività svolta dal ctu nel procedimento n. 12220/2016;
- la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo e cioè la violazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 per avere il giudice dell'opposizione fatta erronea e formale applicazione dell'onere probatorio;
- preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato solo all'intimata Glocal Cantieri s.r.l., ma non alle altre parti del giudizio di opposizione Endocagima s.r.l., Cantieri Generali s.p.a., General Cantieri s.r.l., Helvetia s.a. e Iride Servizi s.r.l. (cfr. intestazione dell'ordinanza impugnata); -va quindi disposta la rinnovazione della notifica a tutte le altre parti del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo ordinando al ricorrente di provvedere al rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente
Lorenzo Orilia

